CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PASSEGGERI

PREMESSA
Nel testo che segue per le seguenti parole si intende:

• **SOCIETÀ:**
Sede Legale: LIBERTY LINES S.P.A –Via Guantai Nuovi, 11 – 80133 Napoli c.f.: 01683020810 – p.iva 01920660816
Sede Operativa: LIBERTY LINES S.P.A –Via F.Culcasi, 18/A – 91100 Trapani

• **PASSEGGERO:** qualsiasi persona a bordo della nave che non sia il comandante, un membro dell'equipaggio, o altra persona impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo della nave per i suoi servizi.

• **BIGLIETTO:** titolo di viaggio comprovante la conclusione del contratto di trasporto ovvero biglietto di passaggio ex art.396 del Codice della Navigazione.

• **TARIFFARIO:** insieme delle tariffe vigenti, applicate dalla Società e approvate dal competente Ministero

Art. 1
ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

La Società assume il trasporto dei passeggeri, del bagaglio al seguito secondo le norme seguenti che il passeggero, con l'acquisto del biglietto, dichiara implicitamente di conoscere, di accettare ed osservare.

L'estratto delle condizioni che regolano il trasporto sui mezzi veloci della Società è riportato sul biglietto.

Il testo delle norme del presente regolamento è a disposizione dell'utenza presso gli uffici e i mandatari della Società e presso i Comandi di bordo.

Art. 2

IMPORTO DEL BIGLIETTO

L'importo totale del biglietto è formato dalla tariffa più altri eventuali diritti evidenziati a parte.

Le tariffe applicate dalla Società comprendono I.V.A. quando dovuta.

Per le tariffe si rimanda al "tariffario" della Società che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 3

BAMBINI E RAGAZZI

I minori di anni 12 devono essere accompagnati da passeggeri adulti. Per le riduzioni applicate in base all'età, si rimanda al tariffario.

Art. 4

FACILITAZIONI DI VIAGGIO

La Società concede le facilitazioni di viaggio nei casi previsti dal tariffario.

Le facilitazioni stabilite a favore di coloro che ne abbiano diritto sono applicabili alle tariffe esclusi, quindi, tutti gli accessori.

Al passeggero che abbia diritto a più facilitazioni sarà applicata soltanto la più favorevole, non essendo ammesso il cumulo delle stesse.

I passeggeri beneficiari delle facilitazioni devono essere muniti del documento che da diritto alla facilitazione stessa e sono tenuti ad esibirlo, a richiesta, al personale di bordo e/o agli incaricati della Società. Coloro che risulteranno sprovvisti di detto documento saranno tenuti al pagamento della differenza tra la tariffa intera e la tariffa ridotta di cui hanno usufruito, più il diritto di esazione a bordo previsto dal tariffario.

Art. 5

BIGLIETTI

Per viaggiare sui mezzi veloci della Società, il passeggero deve essere munito di regolare biglietto, che fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso. Tale biglietto deve essere conservato per tutta la durata del viaggio ed esibito a richiesta del personale di controllo della Società.

Coloro che a un controllo del personale della Società verranno trovati sprovvisti di regolare biglietto di passaggio saranno tenuti al pagamento dell'intero prezzo del biglietto più il diritto di esazione a bordo previsto dal tariffario.

I biglietti sia di corsa semplice che di andata e ritorno sono validi soltanto per le partenze in essi indicate.

In caso di smarrimento, distruzione o furto del biglietto, per accedere a bordo, deve essere acquistato un nuovo titolo di viaggio.

I biglietti possono essere eccezionalmente richiesti a bordo dei mezzi veloci, in tal caso sarà dovuto, oltre al prezzo di passaggio, il diritto di esazione a bordo previsto dal tariffario.

Ai biglietti emessi a bordo non si applicano facilitazioni oltre quelle previste per i residenti, gli aventi diritto a facilitazioni e/o riduzioni di altro tipo, dovranno richiedere agli uffici della Società la differenza tra la tariffa applicata e quella a cui hanno diritto.

Art. 6

PRENOTAZIONI

Le richieste di prenotazioni di posti possono essere fatte in tempo utile prima della partenza alle biglietterie della Società nei porti d'imbarco, presso le agenzie di viaggio abilitate ed eventualmente tramite altri canali di volta in volta pubblicizzati dalla Società.

Nelle richieste di prenotazione e/o acquisto di biglietto si devono precisare la data e l'ora di partenza, il porto d'imbarco, il porto di destino, il numero dei passeggeri, nonché fornire ogni altra utile indicazione atta all'individuazione del richiedente o dei richiedenti ed alla corretta applicazione delle tariffe.

Per ogni posto prenotato all'atto dell'emissione del biglietto, è dovuto un diritto di prenotazione nella misura prevista dal tariffario. La semplice richiesta di prenotazione, la cui riserva non sia stata preventivamente confermata attraverso l'acquisto del biglietto, non impegna in alcun modo la Società, la quale non risponde dell'eventuale mancanza di posti.

Art. 7

IMBARCO – SBARCO – PERMANENZA A BORDO

I passeggeri sono tenuti a presentarsi all'imbarco, muniti di regolare biglietto almeno trenta minuti prima della partenza del mezzo veloce; trascorso tale termine non sarà garantito l'imbarco.

2° comma - Abrogato.

Le operazioni di imbarco e sbarco avvengono secondo l'ordine ed i criteri di volta in volta stabiliti dal Comando di bordo.

L'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei passeggeri sono disciplinati dalle norme di legge, dalle disposizioni impartite dal Comando della nave in relazione a particolari situazioni, nonché dalle disposizioni seguenti:

a. salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art.192 del Codice della Navigazione, l'imbarco dei passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o, comunque, pericolose per la sicurezza della navigazione, e per l'incolumità delle persone a bordo, è condizionato alle autorizzazioni date dalle competenti Autorità Sanitarie;

b. anche se non sussiste pericolo per la sicurezza della navigazione e per l'incolumità delle persone a bordo, per l'imbarco dei passeggeri che siano manifestamente in condizioni fisiche tali da sconsigliare il viaggio via mare, è richiesta, nell'interesse dei passeggeri stessi, certificazione medica che autorizzi l'effettuazione del viaggio;

c. non saranno ammessi a bordo passeggeri in evidente stato di agitazione o in palese e molesto stato di ubriachezza;

Ai fini della propria incolumità i passeggeri sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza impartite tramite cartelli, messaggi audio oltre che comunicate direttamente dal personale di bordo.

Art. 8

BAGAGLI

Ogni passeggero ha diritto di portare con se gratuitamente 10 chilogrammi lordi di bagaglio a mano;

Ai ragazzi paganti metà tariffa, viene concessa la metà della franchigia, ovvero 5 kg;

Sono considerati ed ammessi come bagaglio gli effetti che, per uso personale del passeggero, vengono ordinariamente trasportati in valigie, sacchi da viaggio, scatole e simili. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre il risarcimento dei danni.

Sono ammessi come bagaglio anche, i campionari dei viaggiatori di commercio fino al limite di kg. 20.

La Società declina ogni responsabilità per il furto degli oggetti e/o dei bagagli lasciati incustoditi.

Per quanto riguarda la responsabilità della Società sono applicabili le norme previste dagli artt. 411 e 412 del Codice della Navigazione.

Art. 9

PEGNO LEGALE SUL BAGAGLIO

La Società ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto.

Quando il passeggero adempie ai propri obblighi la Società è tenuta a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto. Se il passeggero non adempie i propri obblighi, ai sensi dell'art. 416 del Codice della Navigazione, la Società ha facoltà di procedere alla vendita del bagaglio in conformità delle norme del Codice Civile vigenti in materia (artt. 1515, 2797del Codice Civile e 83 delle relative disposizioni di attuazione).

Art. 10

ANIMALI

Salvo diversa prescrizione di legge, è consentito il trasporto di cani, gatti e altri piccoli animali vivi, al seguito dei passeggeri.

I cani devono essere muniti di guinzaglio e museruola, gli altri piccoli animali devono essere sistemati in gabbia o ceste, a cura del passeggero.

I passeggeri con al seguito animali devono sostare nelle aree appositamente riservate oppure alloggiare gli animali nei canili di bordo, ove il mezzo nautico ne sia provvisto. Fanno eccezione i cani guida dei non vedenti.

Il trasporto degli animali domestici ed il loro mantenimento sono a carico e cura dei possessori.

Il trasporto degli animali domestici al seguito passeggeri è, inoltre, regolato dalle disposizioni sanitarie dettate in materia dalle competenti autorità.

Il passeggero si obbliga a mallevare la Società da ogni responsabilità ed onere che possano derivare alla stessa in conseguenza o per effetto dell'inosservanza da parte sua delle norme regolamentari di cui innanzi, nonché delle leggi esistenti in materia.

La Società non risponde dei sinistri che dovessero colpire gli animali domestici, se l'evento è derivato da causa ad essa non imputabile.

Il trasporto di altri animali può essere effettuato solo sulle navi traghetto utilizzando esclusivamente appositi veicoli, debitamente omologati ed in viaggi ed orari preventivamente concordati con la Società.

Art. 11

MERCI PERICOLOSE

Il Passeggero ha l'obbligo di dichiarare alla Società prima dell'imbarco l'esistenza di merci pericolose, che debbono essere presentate per l'imbarco nelle condizioni prescritte dalla legge.

I trasporti di cui al presente articolo debbono, comunque, essere preannunciati alla Società e al mandatario al porto d'imbarco, almeno con tre giorni lavorativi di anticipo.

Art. 12

RITIRO DEI BAGAGLI

Nessuna domanda di risarcimento, perdita od altri danni sofferti dai bagagli al seguito sarà ammessa se lo stato dei medesimi non sia riconosciuto all'arrivo in contraddittorio con il Comando di bordo e non risulti da regolare verbale.

Art. 13

DIVIETI

È fatto assoluto divieto di:

a. tenere comportamenti o atteggiamenti che siano o possano essere causa di disturbo o molestia agli altri passeggeri;

b. esercitare a bordo il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili ed offrire servizi o accompagnamento ai passeggeri;

c. introdurre nei saloni animali o cose che possono arrecare disturbo ai passeggeri o che siano contrari

alle norme di igiene ed al decoro, salvo l'eccezione prevista nel terzo comma dell'art.10;

d. sdraiarsi sui divani;

e. fumare nelle zone interne della nave;

f. aprire e chiudere gli oblò ed i finestrini, nonché manomettere arredi ed attrezzature di bordo, per

quanto sopra, i passeggeri devono rivolgersi esclusivamente al personale della nave;

g. indossare o tenere nei bagagli armi e munizioni, le stesse devono essere consegnate all'imbarco al

Comando della nave e saranno ritirate soltanto allo sbarco, sono fatte salve le vigenti disposizioni che

regolano il porto d'armi per il personale delle Forze Armate e di Polizia;

h. portare con se, nel bagaglio al seguito, materiali infiammabili, esplodenti,

corrosivi. o comunque pericolosi, nonché bombole cariche di ossigeno, aria compressa, gas e similari;

i. trasportare lettere e plichi soggetti a tasse postali;

j. gettare in mare oggetti di alcun genere;

Art. 14

IMPEDIMENTO DEL MEZZO NAUTICO – SOPPRESSIONE DELLA PARTENZA – MUTAMENTO DI ITINERARIO – RITARDO DELLA PARTENZA – ANTICIPO DELLA PARTENZA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE – INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Se la partenza del mezzo veloce è impedita per causa non imputabile alla Società, il contratto è risolto e la Società è tenuta a restituire il prezzo versatole. (art.402 Codice della Navigazione)

Ferma restando l'interconnessione esistente tra le varie relazioni di traffico esercite dalla Società, sono applicabili le norme degli artt.403,404,405 e 406 del Codice della Navigazione.

Art. 15

IMPEDIMENTO DEL PASSEGGERO – MANCATA PARTENZA ED INTERRUZIONE DEL VIAGGIO DEL PASSEGGERO – RIMBORSO

La rinuncia al viaggio deve essere comunicata, dal passeggero, con le seguenti modalità:

− fino a due ore prima della partenza, presso una qualsiasi delle agenzie di viaggio abilitate dalla Società, alla vendita di biglietti, oppure presso le biglietterie degli scali;

− fino a 30 minuti prima della partenza, presso la biglietteria dello scalo di imbarco.

In questo caso il contratto è risolto ed al passeggero è dovuto il rimborso del biglietto con applicazione delle penalità determinate nelle seguenti percentuali:

- 10% per passaggi disdetti fino al giorno prima della partenza,

- 25% per passaggi disdetti il giorno della partenza e fino a 30 minuti prima della stessa.

I diritti di prenotazione non sono mai rimborsabili.

L'eventuale possibilità di comunicare la rinuncia anche a soggetti diversi da quelli precedentemente indicati, sarà esposta nel materiale illustrativo distribuito dalla Società.

Il diritto al rimborso dei viaggi disdetti nei termini innanzi indicati, si prescrive – in ogni caso – trascorsi sei mesi dalla data di partenza indicata sul biglietto.

Nessun rimborso è dovuto per i viaggi non disdetti entro i termini innanzi indicati.

Se il passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione al tratto utilmente percorso.

Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, la Società non è tenuta alla restituzione della differenza del prezzo di passaggio relativo al tratto non utilizzato (art.406 Codice della Navigazione).

Art. 16

RESPONSABILITÀ

Il Comandante è ufficiale di polizia giudiziaria e, in tale qualità, esercita i poteri di cui agli artt.221 e seguenti del Codice di Procedura Penale, nel caso che siano commessi reati a bordo in corso di navigazione ed esercita la sua autorità su tutte le persone che si trovano a bordo (equipaggio e passeggeri). Egli ha poteri disciplinari e di polizia di sicurezza della navigazione.

Il passeggero, dal momento dell'imbarco e fino allo sbarco, deve attenersi alle disposizioni date dal Comando di bordo; inoltre deve improntare il suo comportamento alla comune diligenza e prudenza, vigilando sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose, e ciò ove più lo richiedano le condizioni meteo-marine del viaggio.

La Società è responsabile dei sinistri ai passeggeri che dovessero verificarsi dall'inizio dell'imbarco fino al compimento dello sbarco e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con se se non prova che gli eventi siano derivati da cause ad essa non imputabili.

Sono fatti salvi i casi in cui l'evento derivi da cause non imputabili alla Società stessa, da inosservanza, da parte del passeggero, delle prescrizioni stabilite dal Comando della nave per la salvaguardia della vita umana in mare.

La Società non sarà in alcun caso responsabile di perdite e danni causati ai veicoli imbarcati o alle cose in essi contenute da qualsiasi altro veicolo. Eventuali reclami andranno regolati direttamente fra le parti coinvolte.

Art. 17

PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e del bagaglio al seguito, si prescrivono con il decorso dei termini previsti dall'art.418 del Codice della Navigazione.

In ogni caso, fermi restando i termini previsti nel precedente comma del presente articolo, il passeggero che subisce sinistri alla propria persona dipendenti da fatti verificatisi all'inizio dell'imbarco fino al compimento dello sbarco, deve comunque segnalarli al Comando di bordo prima dello sbarco definitivo.

Art. 18

RECLAMI

Il passeggero, ove rilevi carenze o irregolarità nel servizio reso dalla Società, può darne comunicazione al Comando di bordo o alla Direzione della Società.

Art. 19

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la Società, in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali forniti dal passeggero verranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed all'erogazione dei servizi, anche per mezzo di sistemi informativi, idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza

Art. 20

FORO COMPETENTE

Abrogato.

Art. 21

RINVIO

Per quant'altro non previsto dalle presenti condizioni di trasporto, vale quanto previsto dal Codice della Navigazione, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti.